



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2020, proposto da Alessia Finanze, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacomina Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Regionale per L'Accertamento dei Titoli Professionali per Accesso Procedura Concorsuale Classe Concorso A-61, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

nei confronti

Matteo Luchinovich, Marco Ranzini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione della nota prot.AOODRLO.RU. n.13735 del 3.7.2020 di pubblicazione dell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali", nonché le integrazioni successive alla nota prot.13735 del 3.7.2020 e la comunicazione del 23.7.2020 dell'USRL – Ufficio

VII

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di autorizzazione la notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali" in contestazione;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro il 15 ottobre 2020;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in

mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei partecipanti alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali";
- e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza presidenziale, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla richiesta, il

predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Lombardia in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal dell'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro il 15 ottobre 2020;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che dovrà essere depositata entro il 15 ottobre 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it.

P.Q.M.

a) Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

b) dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del

Presidente della Sottocommissione giudicatrice;

c) Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano il giorno 1 ottobre 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO